# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 10 marzo 1986**

**che approva le deroghe, previste dalla Grecia e dall'Italia, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-semi di patate originari del Canada**

**(I testi in lingua greca e italiana sono i soli facente fede)**

(86/120/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'allegato IV, parte A, punto 24,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patate originari d'America possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto se è stata soppressa la loro facoltà germinativa, tenuto conto del rischio di introduzione del Potato spindle tuber vitroid, e — qualora siano originari di paesi notoriamente contaminati da Corynebacterium sepedonicum — se si è ottemperato nel paese d'origine a provvedimenti riconosciuti equivalenti a quelli comunitari per combattere detto organismo nocivo;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della predetta direttiva, gli stati membri possono prevedere deroghe per quanto riguarda il requisito della soppressione della facoltà germinativa quando non sia da temersi una propagazione di organismi nocivi; che tali deroghe sono soggette ad approvazione in conformità del paragrafo 2, del suddetto articolo e devono inoltre soddisfare ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A, punto 24;

considerando che in Grecia e in Italia la coltura di patate di alcune varietà segnatamente Kennebec in Italia e Kennebec o Sebago in Grecia, è una pratica consolidata; che parte del fabbisogno in tuberi-seme di patate di queste varietà viene soddisfatto con importazioni dal Canada;

considerando che con la decisione 83/639/CEE [3] il Consiglio ha approvato deroghe in materia, fatte salve determinate condizioni tecniche per prevenire il rischio di diffusione di organismi nocivi; che dette deroghe sono scadute il 31 gennaio 1984; che il Consiglio ha inoltre stabilito che un'ulteriore proroga può essere presa in considerazione soltanto se è stato accertato, sulla base di un rapporto tecnico particolareggiato presentato dal Canada, che il programma canadese di eradicazione si è rivelato pienamente efficace almeno in una delle province interessate;

considerando che la Grecia e l'Italia hanno dichiarato che prevedono di introdurre deroghe per l'attuale campagna di commercializzazione di tuberi-seme di patate;

considerando che è noto che il Canada non è ancora esente da Potato spindle tuber viroid né da Corynebacterium sepedonicum;

considerando che il Canada ha continuato ad intensificare il programma per estirpare detti organismi nocivi nelle province del New Brunswick e del Prince Edward Island; che informazioni recenti fornite dal Canada permettono di supporre che il programma di eradicazione del Potato spindle tuber viroid si è rivelato pienamente efficace in entrambe queste province e che il programma di eradicazione del Corynebacterium sepedonicum ha dimostrato la sua efficacia in alcune zone di dette province; che, tra l'altro, non è provata allo stato attuale l'esistenza di elementi che impediscano di riconoscere che i provvedimenti ivi applicati non sono equivalenti a quelli comunitari per la lotta contro il Corynebacterium sepedonicum;

considerando quindi che è lecito ritenere che non vi sia alcun pericolo di propagazione di detti organismi nocivi, sempreché i tuberi-seme di patate siano originari di zone dichiarate esenti, sulla base di prove scientifiche, da Potato spindle tuber viroid e da Corynebacterium sepedonicum e che siano rispettate determinate condizioni tecniche speciali;

considerando che è pertanto opportuno approvare deroghe previste dalla Grecia e dall'Italia per la campagna di commercializzazione di tuberi-seme in corso, a condizione che ottemperino alle condizioni suddette e fatte salve la direttiva 66/403/CEE del Consiglio [4], modificata da ultimo dalla direttiva 84/218/CEE [5] e la direttiva 70/457/CEE del Consiglio [6], modificata da ultimo dalla direttiva 83/297/CEE [7]; che queste deroghe forniscono l'occasione per confermare l'efficace funzionamento di « zona esistente »;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente fitosanitario,

---

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 358 del 22. 12. 1983, pag. 31.
[4] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
[5] GU n. L 104 del 17. 4. 1985, pag. 19.
[6] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[7] GU n. L 157 del 15. 6. 1983, pag. 35.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. Alle condizioni fissate dal paragrafo 2 e fatte salve le direttive 66/403/CEE e 70/457/CEE, le deroghe previste dalla Grecia e dall'Italia sono approvate, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 77/93/CEE e in relazione con l'allegato IV, parte A, punto 24, terzo trattino della stessa, all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della stessa direttiva per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punto 25, per i tuberi-seme di patate delle varietà Kennebec e Sebago originari del Canada.

2. Ai fini del paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni :

a) i tuberi-seme devono essere stati prodotti nelle zone del New Brunswick e del Prince Edward Island che sono dichiarate ufficialmente esenti, da « Agriculture Canada », da Potato spindle tuber viroid e da Corynebacterium sepedonicum ; e che soddisfano alle condizioni seguenti :

   i) esse comprendono terreni di almeno tre aziende di pataticoltura o una superficie di almeno 4 km² e sono circondate da terre diverse da quelle di aziende in cui sia constatata la presenza negli ultimi tre anni degli organismi in causa ;

   ii) le patate prodotte nella zona sono la prima discendenza diretta di tuberi-seme delle categorie « Pré-Elite », « Elite I », « Elite II » o « Elite III » prodotti in aziende qualificate per la produzione di tuberi-seme delle categorie « Pré-Elite » o « Elite I » e che sono ufficiali o ufficialmente designate e controllate a tal fine ;

   iii) l'area destinata alla produzione di patate diverse dai tuberi-seme non supera un quinto di quella utilizzata per la produzione di tuberi-seme ;

   iv) controlli annuali sistematici e rappresentativi condotti almeno negli ultimi cinque anni in condizioni idonee per accertare l'eventuale presenza degli organismi in causa, su tutti i terreni della zona coltivata a patata e sulle patate ivi raccolte, comprese analisi di laboratorio adeguate, non hanno rivelato alcun esito positivo, né altri elementi che si oppongano al riconoscimento della zona come esente da malattia ;

   v) sono stati presi i provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura per assicurare che :

      — non possano essere introdotte in tale zona patate originarie di zone del Canada non dichiarate esenti da malattia o di paesi dove è nota la presenza degli organismi in causa e

      — patate originarie di queste zone oppure contenitori, materiali di imballaggio, veicoli e apparecchi ivi utilizzati per il trasporto, la cernita e la preparazione non possono entrare in contatto con patate originarie di zone non dichiarate esenti da malattia o con materiali sopramenzionati utilizzati in queste zone.

   La Commissione accerta se sono state rispettate le disposizioni suddette sulla base della notifica delle zone dichiarate esenti dagli organismi nocivi in causa.

b) i tuberi-seme sono stati ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti fissati per la categoria di « base » ;

c) dei campioni vengono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata alla Grecia o all'Italia ; ciascuna partita può essere costituita soltanto da prodotti di un solo produttore ; i campioni sono esaminati nei laboratori ufficiali per accertare l'eventuale presenza di Potato spindle tuber viroid o di Corynebacterium sepedonicum ; i campioni per la ricerca di Potato spindle tuber viroid possono essere tuberi o foglie prelevate dalla coltura che costituirà la partita ; i campioni per la ricerca di Corynebacterium sepedonicum sono tuberi pari all'1 % circa dei tuberi della partita, fino ad un massimo di mille tuberi ; gli esami sono effettuati sui campioni interi secondo i metodi seguenti :

   — per quando riguarda il Potato spindle tuber viroid, il metodo Page, previo passaggio su piante idonee o la procedura di ibridazione c-DNA, e

   — per quanto riguarda il Corynebacterium sepedonicum, il metodo « IF » « Angers » o un metodo IF equivalente ;

d) il certificato fitosanitario richiesto è compilato soltanto se nel corso degli esami di cui alla lettera c) non è stata confermata la presenza di Potato spindle tuber viroid o di Corynebacterium sepedonicum. Il certificato deve indicare, alla voce « dichiarazione supplementare », che le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono rispettate e precisare il nome della zona definita alla lettera a) e delle aziende di cui alla lettera a), punto ii ;

e) in Grecia e in Italia viene ufficialmente prelevato da ognuna delle partite importate in conformità della presente decisione un campione rappresentativo destinato agli esami ufficiali per la ricerca di Corynebacterium sepedonicum quali sono definiti alla lettera c) ; le partite interessate rimangono sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino e che non sia stato confermato che nessuna traccia di Corynebacterium sepedonicum è stata scoperta in occasione di tali esami dei sottocampioni sono tenuti a disposizione degli altri stati membri per un ulteriore esame ; le autorità elleniche e italiane informano a tempo debito la Commissione per l'organizzazione di

tali esami e la loro registrazione; la totalità delle partite importate non deve eccedere una quantità che sia adeguata per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili per gli stessi;

f) le patate ottenute da tuberi-seme importati in virtù della presente decisione non sono certificate come tuberi-seme di patate e sono utilizzate unicamente come patate da consumo in Grecia e in Italia;

g) i fabbricati, contenitori, materiali d'imballaggio, veicoli e gli apparecchi per il trasporto, la cernita e la preparazione che sono stati in contatto con i tuberi-seme importati in virtù della presente decisione devono essere puliti e disinfettati prima di essere messi a contatto di altre patate.

*Articolo 2*

Anteriormente al 1° giugno 1986, la Grecia e l'Italia informano la Commissione e gli altri stati membri dei quantitativi importati in conformità della presente decisione e presentano una relazione tecnica circostanziata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e); di ciascun certificato fitosanitario va inviata copia alla Commissione.

*Articolo 3*

L'approvazione di cui all'articolo 1 scade il 31 marzo 1986. Essa è revocata prima di tale data qualora si constati che le condizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 2, non sono state sufficienti per prevenire l'introduzione degli organismi nocivi in questione o non sono state rispettate.

*Articolo 4*

La Repubblica ellenica e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*